

F.A.Q.

SEZIONE 1 - TIROCINI EXTRACURRICULARI

DESTINATARI

1) ISCRIZIONE CPI

Q: E' possibile attivare un tirocinio con un soggetto disoccupato iscritto ad un centro per l'impiego di altra Regione?

R: Sì, la DID è valida per tutto il territorio nazionale.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

2) PORTALE TIROCINI

Q: Qual è il Portale su cui vengono inseriti convenzione e progetto formativo da firmare?

R: E' il Portale Lavoro per te reperibile al seguente link

<https://lavoroperte.regione.vda.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.vda.it%2FMyPortal%2F>

3) COME ATTIVARE UN TIROCINIO

Q: Se un'azienda vuole attivare un tirocinio a chi deve rivolgersi e quale documentazione produrre?

R: L'azienda deve rivolgersi ad un ente promotore a scelta tra i centri per l'impiego di Aosta o Verres (a seconda della competenza territoriale della sede operativa del tirocinio) oppure ad un ente accreditato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai servizi al lavoro e alla formazione (vedi link sottoriportati):

<https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/servizi-al-lavoro/soggetti-accreditati-servizi-al-lavoro>

<https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/formazione->

<professionale/accreditamentoformazione/soggetti-accreditati-alla-formazione>

Nel caso in cui si rivolga ai centri per l'impiego occorre inviare agli indirizzi PEI tirociniaosta@regionevda.it oppure tirociniverres@regione.vda.it (a seconda della competenza) il modulo "Richiesta attivazione tirocinio" reperibile al link <https://imprese.regione.vda.it/fare-impresa/lavoro-eformazione/tirocini> unitamente a copia di un documento di identità del firmatario e copia polizza RC in corso di validità.

4) FIRMA SUL PORTALE

Q: Come si può far firmare sul portale un tirocinio ad un ragazzo minorenni o un maggiorenne per il quale non è possibile attivare SPID?

R: In questo caso è possibile inserire convenzione e progetto sul portale e procedere con la firma extra-sistema. La procedura da seguire è la seguente:

- il soggetto promotore, in presenza di minorenni o maggiorenne senza SPID deve inviare una mail (a tirociniverres@regione.vda.it o tirociniaosta@regione.vda.it a seconda della competenza territoriale) di richiesta di firma del progetto extra sistema;
- gli uffici daranno l'autorizzazione via mail per procedere extra sistema;
- il soggetto promotore invia via pec il progetto firmato, così da procedere con la sua protocollazione
- in caso di minorenni il progetto cartaceo dovrà contenere, oltre alla firma del tirocinante, anche le firme dei genitori per presa visione.

5) VISITA MEDICA

Q: [IL minorenni deve fare una visita medica preventiva al tirocinio?](#)

R: Sì, una sentenza della Corte di Cassazione (n. 51907 del 06.12.2016) ha confermato la permanenza dell'obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la visita medica per l'ammissione al lavoro dei minori. A seguito di confronto con l'AUSL tale sentenza si applica anche al tirocinio.

Q: [Il tirocinante di maggiore età è soggetto alla sorveglianza sanitaria?](#)

R: Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto citato. Pertanto, il soggetto ospitante è tenuto, a garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

SOGGETTI OSPITANTI

6) DVR DITTE SENZA DIPENDENTI

Q: [Le ditte senza dipendenti sono obbligate ad avere il DVR?](#)

R: Sì, infatti il D. Lgs. 81/2008 all'art. 2, comma 1 ha stabilito che praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ...

SOGGETTI OSPITANTI MULTILocalizzati

7) AZIENDA MULTILocalizzata

Q: [In caso di soggetto ospitante multi localizzato è possibile scegliere la normativa da applicare o è necessario attivare con normativa della regione della sede legale?](#)

R: Sì, è possibile SCEGLIERE quale disciplina applicare, non vi è l'obbligo di utilizzare la normativa della regione dove è presente la sede legale. Laddove venga utilizzata una disciplina diversa da quella della Regione Valle d'Aosta, tale scelta deve essere comunicata via pec (art. 10, comma 9 DGR 839/2022).

LIMITI DI ATTIVAZIONE

8) LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Q: [In quali casi un'azienda può attivare un tirocinio se nei 12 mesi precedenti sono stati effettuati licenziamenti di cui all'art. 7 comma 7 della d.g.r. 839/2022?](#)

R: Il tirocinio può essere attivato soltanto se il licenziamento è relativo ad un'unità operativa diversa oppure se, nella stessa unità operativa, il tirocinio non riguarda attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nei 12 mesi.

9) PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Q: È possibile attivare tirocini per soggetti qualificati all'esercizio di professioni regolamentate (di cui all'elenco reperibile al link https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php)?

R: No, il tirocinio si può attivare solo se il soggetto non ha conseguito la qualifica.

Q: Può essere attivato un tirocinio per le professioni regolamentate se il tirocinante non è in possesso del titolo richiesto (abilitazioni professionali, patentini ...)?

R: No, per le professioni la cui normativa richiede un titolo specifico (es. OSS, agente immobiliare, ASO...), non è possibile attivare tirocini.

10) MANSIONI VIETATE

Q: Quali sono le mansioni vietate ai minorenni?

R: Sono quelle inserite nell'allegato I della Legge 977/67 modificata dal D.Lgs. 345/99, dal D.Lgs 262/2000 e dal D.Lgs 39/2016.

DURATA E ORARIO

11) ORARI DI TIROCINIO

Q: Che orari di tirocinio può fare un minorenne?

R: L'orario di lavori dei minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni consecutivi, e comprendente la domenica. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico-alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

L'orario di tirocinio non può comprendere l'intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7.

INDENNITÀ DI TIROCINIO

12) INDENNITÀ DI TIROCINIO

Q: È possibile erogare più di 600 euro mensili per un tirocinio di 40 ore settimanali? E se sì, fino a quale importo può arrivare l'indennità?

R: Il soggetto ospitante deve riconoscere una congrua indennità di partecipazione, il cui importo deve essere stabilito nel rispetto dell'art. 11 comma 1 della DGR 839/2022, tenuto conto della finalità formativa del tirocinio che ha lo scopo di far acquisire al tirocinante nuove competenze, conoscenze e abilità.

Qualora il soggetto ospitante eroghi un'indennità di partecipazione che si scosta troppo dal limite minimo in assenza di motivazioni a supporto (mansioni particolari, distanza tra luogo di lavoro e domicilio...), può essere soggetto a contestazione da parte degli organi ispettivi, che potrebbero disporre la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi.

Oltre all'indennità di partecipazione, è possibile riconoscere anche un rimborso per le spese di trasporto e/o per i pasti, qualora la sede del tirocinio sia distante dalla residenza del tirocinante.

13) INDICAZIONI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ORDINARIO

Q: Come si calcola l'indennità di frequenza di un tirocinio?

R: Il riferimento normativo per il calcolo dell'indennità è la DGR 839/2022.

Il tirocinio a tempo pieno, corrispondente, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, di norma a n. 40 ore settimanali, comporta il riconoscimento di un'indennità mensile pari a euro 600,00, in conformità alle vigenti linee guida nazionali. In caso di tirocinio a tempo parziale, l'importo dell'indennità mensile è determinato mediante riparametrazione proporzionale all'orario di svolgimento previsto dal progetto formativo (a titolo esemplificativo, n. 20 ore mensili corrispondono a euro 300,00, n. 30 ore mensili a euro 450,00, e così via).

Ai fini del calcolo dell'indennità mensile, il computo deve essere effettuato con riferimento esclusivo alle giornate di partecipazione e non alle ore di effettiva presenza. A tal fine, il mese è convenzionalmente considerato come mese commerciale di n. 30 giorni.

Qualora la partecipazione del tirocinante risulti pari o superiore al 70% della durata prevista dal progetto formativo, calcolata su base mensile, l'indennità di tirocinio è riconosciuta per intero, nella misura corrispondente all'impegno previsto (euro 600,00 in caso di tempo pieno ovvero gli importi riparametrati in caso di tempo parziale). In caso di assenze superiori al 30% delle giornate previste nel mese di riferimento, l'indennità viene riproporzionata in relazione alle giornate di effettiva partecipazione.

Nel computo delle giornate utili ai fini del calcolo della partecipazione mensile devono essere incluse anche le giornate di riposo, festive e di chiusura aziendale inferiore a 15 giorni, in quanto considerate a tutti gli effetti come giornate valide ai fini della determinazione dell'indennità.

Qualora il tirocinio abbia inizio o si concluda nel corso del mese, l'indennità spettante è determinata in misura proporzionale alle giornate effettive di tirocinio. A titolo esemplificativo, nel caso di tirocinio a tempo pieno con avvio in data 14 del mese, le giornate utili sono pari a n. 17 (30 – 13); l'indennità mensile spettante è pertanto calcolata secondo la seguente formula: $(600,00 / 30) \times 17$.

La somma delle indennità riconosciute per il mese di avvio e per il mese di conclusione del tirocinio, qualora entrambi risultino mesi incompleti, deve complessivamente corrispondere all'importo mensile previsto per il tirocinio a tempo pieno, pari a euro 600,00.

ATTESTAZIONE COMPETENZE

14) ATTESTAZIONE COMPETENZE TIROCINANTE

Q: [Come vengono attestate le competenze acquisite dal tirocinante?](#)

R: Al termine del tirocinio al tirocinante viene rilasciata un'attestazione finale che documenta le attività svolte, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

SEZIONE 2 – TIROCINI ESTIVI EXTRACURRICULARI

DESTINATARI

1) ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Q: [Gli studenti interessati a svolgere un tirocinio estivo devono iscriversi al Centro per l'impiego?](#) R:

No

2) QUALIFICHE

Q: [Uno studente iscritto ad un percorso di leFP nella pausa estiva può essere avviato ad un tirocinio estivo?](#)

R: Sì, purché abbia assolto l'obbligo di istruzione (16 anni compiuti e 10 anni di frequenza scolastica).

3) STUDENTE

Q: Uno studente regolarmente iscritto ad un ciclo di istruzione secondaria può essere avviato ad un tirocinio extracurricolare?

R: No, può però essere avviato ad un tirocinio estivo.

SOGGETTI PROMOTORI

4) SOGGETTI PROMOTORI

Q: A chi si deve rivolgere un'azienda per attivare un tirocinio estivo?

R: Le imprese si devono rivolgere direttamente ad un ente accreditato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai servizi al lavoro e alla formazione (vedi link sottoriportati):

<https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/servizi-al-lavoro/soggetti-accreditati-servizi-al-lavoro>

<https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/formazione-professionale/accreditamentoformazione/soggetti-accreditati-alla-formazione>

LIMITI DI ATTIVAZIONE

5) LIMITI DI ATTIVAZIONE

Q: L'azienda che ha come limite di attivazione 1 solo tirocinio, può attivare un tirocinio extracurricolare e contemporaneamente uno estivo?

R: sì perché i tirocini estivi sono esclusi dal computo dei tirocini attivati (art. 38, comma 8).

6) LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Q: Può una ditta individuale senza dipendenti attivare un tirocinio estivo extracurricolare qualora nei 12 mesi precedenti abbia effettuato una risoluzione del rapporto di lavoro per chiusura del cantiere (interruzione del rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili ai sensi dell'art. 2, co. 34, Legge 28.06.2012 n. 92)? Anche in caso di tirocinio estivo extracurricolare è applicabile quanto indicato all'art. 7 – punto 7 della sezione A dell'allegato alla DGR n. 839/2022 e se pertanto la ditta non può attivare il tirocinio estivo extracurricolare?

R: Nel caso specifico non può essere attivato il tirocinio estivo (vedasi art. 37, comma 7 Sezione D DGR 839/2022), in quanto, trattandosi di ditta individuale senza dipendenti, il licenziamento non può essere afferente a settori/profili diversi da quello per cui sarebbe attivato il tirocinio.

SEZIONE 3 – TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

DESTINATARI

Q. E' necessaria l'iscrizione al Centro per l'Impiego per l'attivazione di un tirocinio di inclusione con finalità prettamente sociali rivolto a persone per le quali non è ipotizzabile (almeno al momento dell'avvio) un percorso di inserimento lavorativo?

R. No, quando viene attivato un tirocinio di inclusione occorre darne comunicazione agli uffici competenti scrivendo agli indirizzi PEI: inclusionelavoro@regione.vda.it

- tirociniaosta@regionevda.it oppure tirociniverres@regione.vda.it

Nella comunicazione occorre indicare: i dati anagrafici del tirocinante, l'azienda ospitante, il periodo di svolgimento, l'equipe di riferimento ed indicazione che si tratta di tirocinio con finalità prettamente di inclusione

sociale. In caso di rinnovo del tirocinio di inclusione o di richiesta di deroga alla normativa occorre chiedere l'autorizzazione utilizzando l'apposito modulo e seguendo le procedure ivi descritte.